



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE DOMANDA ED EFFICIENZA ENERGETICA

EX DIVISIONE V DGCEE - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (c.d. "*Trattato Euratom*"), firmato a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente "*Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980*";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";



- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente *“Ratifica ed esecuzione della convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente *“Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante *“Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della*



legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

- VISTO** in particolare l’articolo 233 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale dispone, al comma 1, che *“Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o dell’articolo 98 del presente decreto, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”*;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare l’articolo 4, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTO** il decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977, con il quale è stata rilasciata al Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare - C.N.E.N. (dal 5 marzo 1982: Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative - ENEA) la licenza di esercizio dell’impianto EUREX, sito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC);
- VISTA** l’Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 9 luglio 2003, n. 8/2003, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, le licenze relative all’impianto EUREX dall’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.);
- CONSIDERATO** che l’esercizio dell’impianto EUREX è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX(77)18 *“Prescrizioni Tecniche per l’esercizio dell’impianto EUREX”* del maggio 1977 e DISP/EUREX/80-10 *“Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU”* del marzo 1980, che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. 0066239 del 31.12.2021 (prot. ingresso n. 0039533 del 31.12.2021) con la quale la SOGIN S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’aggiornamento dell’istanza di autorizzazione alla disattivazione dell’impianto EUREX, già presentata in data 19.12.2014 ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in ragione delle modifiche normative sopraggiunte e del mutato stato dell’impianto a seguito delle varie attività svolte negli anni;
- CONSIDERATO** che la SOGIN S.p.A., con nota prot. n. 0003388 del 19.01.2023, ha trasmesso all’ISIN il documento SL L 00539 *“Sistema di purificazione dell’acqua utilizzata per*



la prova tenuta nelle celle 04, 06, 07 e 08”, proponendo una modalità alternativa di gestione dell’acqua presente nelle celle di processo 07 e 08 dell’impianto EUREX, a causa della indisponibilità delle catene strumentali necessarie al trasferimento dell’acqua stessa al sistema di evaporazione;

CONSIDERATO altresì che l’ISIN, in risposta alla succitata nota prot. n. 0003388 del 19.01.2023 e in seguito a successive interlocuzioni e chiarimenti, ha approvato l’utilizzo del sistema alternativo di purificazione, richiedendo contestualmente alla SOGIN S.p.A. che fosse formalizzata una proposta di modifica d’impianto per la realizzazione di una nuova sezione di trattamento degli effluenti liquidi;

VISTA l’istanza documentata prot. n. 0066888 del 14.12.2023 (prot. ingresso n. 0205680 del 15.12.2023) con la quale la SOGIN S.p.A. ha chiesto a questo Ministero, ai sensi della dell’articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’autorizzazione alla modifica dell’impianto EUREX, consistente nello smantellamento delle apparecchiature e componenti presenti nella cella 012 e nell’installazione, nella medesima cella, del nuovo sistema di evaporazione con nuove apparecchiature e componenti aventi gli stessi criteri di funzionamento dei precedenti;

VISTA la nota prot. n. 0003827 del 09.01.2024 con la quale questo Ministero ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all’ISIN, avviandone il relativo *iter* istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 0002723 del 18.04.2024 (prot. ingresso n. 0073544 del 19.04.2024) con la quale l’ISIN ha trasmesso l’atto di parere favorevole Doc. ISIN/AP/2024/03/EUREX in ordine alla sopra citata istanza prot. n. 0066888 del 14.12.2023 della SOGIN S.p.A.;

ATTESO che l’operabilità della cella 012 è prevista nell’ambito della documentazione tecnica relativa alla Fase 1 di disattivazione dell’impianto EUREX, presentata dalla SOGIN S.p.A. con la succitata nota prot. n. 0066239 del 31.12.2021;

CONSIDERATO che il sistema di evaporazione/concentrazione della cella 012 dell’impianto EUREX era destinato, durante l’esercizio dell’impianto stesso, a raccogliere ed eventualmente concentrare i rifiuti liquidi prodotti durante il 2° ciclo di estrazione e che, attualmente, le apparecchiature presenti rappresentano l’unico sistema disponibile e autorizzato per il trattamento e la riduzione in volume degli effluenti liquidi derivanti dalle varie sezioni di processo dell’impianto;

CONSIDERATO altresì che il sistema di trattamento mediante evaporazione presente all’interno della cella 012 è essenziale sia per le operazioni di verifica periodica dell’integrità delle celle di processo, sia per le future attività di disattivazione;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La SOGIN S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa presso l’impianto EUREX, sito insito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), è autorizzata, ai sensi della dell’articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alla modifica dell’impianto EUREX,



rappresentata dal ripristino della sezione di evaporazione (cella 012).

Articolo 2

1. La SOGIN S.p.A., per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, è tenuta a sottoporre all'ISIN, per approvazione, un Piano Operativo, al fine di dare evidenza che le attività previste possano essere attuate nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione e che descriva nel dettaglio le modalità di intervento e di gestione dei rifiuti prodotti fornendo, inoltre, le valutazioni di dose al personale coinvolto nelle attività stesse, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE
(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 ART. 21